

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Parma, 18 gennaio 2020

OGGETTO: novità fiscali 2020

Nella presente circolare si fornisce una breve sintesi delle principali novità di fiscali in vigore dal 2020 introdotte dalla L. 160/2019 (c.d. "Finanziaria 2020") e dal D.L. 124/2019 (c.d. "Decreto fiscale").

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Aliquote IVA 2020

L'aliquota IVA ridotta del 10% e l'aliquota IVA ordinaria del 22% non subiscono modifiche per l'esercizio 2020¹.

Agevolazioni fiscali per investimenti nell'industria 4.0

In luogo della proroga dei c.d. maxi / iper ammortamenti è ora previsto il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese che dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020 (oppure fino al 30 giugno 2021 a condizione che entro il 31 dicembre 2020 sia accettato il relativo ordine e pagati accenti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.

Per ogni approfondimento si rimanda alla Circolare specifica.

Deducibilità IMU

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l'IMU relativa agli immobili strumentali è ora deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del

¹ Si ricorda che, nel caso in cui non vi siano ulteriori modifiche, nel 2021 l'aliquota IVA ridotta passerà al 12%, mentre quella ordinaria al 25%.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZEBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento², in luogo della precedente misura del 20%.

Proroga "Sabatini Ter"

È riconosciuta un'integrazione di spesa per il periodo 2020 – 2025 ai fini della proroga dell'agevolazione c.d. "Sabatini Ter". Tale agevolazione si sostanzia in una misura di sostegno che consiste nella concessione alle micro, piccole e medie imprese di:

- un finanziamento agevolato per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0";
- un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

È altresì prevista la destinazione di una parte delle risorse a favore delle predette imprese (micro, piccole e medie imprese) a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. In tal caso il contributo è rapportato agli interessi calcolati in via convenzionale sul finanziamento ad un tasso annuo pari al 3,575%.

Ripristino ACE

È prevista, a partire dal 2019, la reintroduzione dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE) - l'aliquota per il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata nella misura dell'1,3%.

Esenzione fiscale dei buoni pasto

Il nuovo articolo 51, co. 2, lett. c), del Tuir stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito i buoni pasto cartacei fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4 e i buoni pasto elettronici fino all'importo complessivo giornaliero di euro 8.

² L'IMU relativa agli immobili strumentali sarà deducibile nella misura del 60% per i periodi d'imposta 2020 e 2021.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZEBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

È inoltre confermata la non tassazione per le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi.

Fringe benefit auto aziendali

Per tutti i veicoli (qualunque sia il valore di emissione di CO₂) concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, resta in vigore, anche successivamente al 1° luglio 2020, l'art. 51, co. 4, lett. a), del Tuir che prevede che il fringe benefit venga tassato nella misura del 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle che l'ACI deve elaborare entro il 30 novembre di ogni anno.

Al contrario, con riferimento ai contratti stipulati dall'1° luglio 2020 la percentuale del fringe benefit da tassare per l'uso privato del veicolo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km risulta variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo di nuova immatricolazione come riepilogato nella tabella seguente:

Emissione di CO ₂	% applicabile
Fino a 60 g/km	25%
Sopra i 60 g/km e fino a 160 g/km	30%
Sopra i 160 g/km e fino a 190 g/km	40% (50% dal 2021)
Sopra i 190 g/km	50% (60% dal 2021)

Rivalutazione dei beni d'impresa

È riproposta per le società di capitali e gli enti non commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali nella redazione del bilancio la rivalutazione dei beni di impresa e le partecipazioni (esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa) risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2018.

La rivalutazione va eseguita nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e va annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato in tutto o in parte applicando in capo alla società un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

Nel caso di trasferimento dei beni rivalutati prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

È previsto che le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate:

- per importi fino ad euro 3.000.000 in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, le altre con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES relativo ai periodi d'imposta successivi;
- per importi superiori ad euro 3.000.000 in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, la seconda entro il termine per previsto per il versamento della seconda/unica rata dell'acconto IRES relativo al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il saldo IRES e il termine previsto per il versamento della seconda/unica rata dell'acconto IRES per i periodi d'imposta successivi.

Bonus formazione 4.0

Il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie è riconosciuto anche per le spese sostenute nel 2020. Il credito viene riconosciuto in misura differente a seconda della dimensione dell'impresa:

- 50% delle spese nel limite di euro 300.000 per le piccole imprese;
- 40% delle spese nel limite di euro 250.000 per le medie imprese;
- 30% delle spese nel limite di euro 250.000 per le grandi imprese.

Per ogni approfondimento si rimanda alla Circolare specifica.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Rivalutazione di terreni e partecipazioni

È riproposta la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà/usufrutto;

posseduti alla data dell'01.01.2020, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.06.2020 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva nella misura dell'11% sia per le partecipazioni (qualificate e non) sia per i terreni.

Regime forfettario

Oltre al limite di euro 65.000 di ricavi che i contribuenti non devono aver superato nell'anno precedente, viene introdotto un altro requisito di accesso che prevede che il contribuente che intende rimanere nel regime forfettario non deve aver sostenuto spese per il personale dipendente e assimilato per un importo superiore a euro 20.000.

È inoltre confermato il divieto di accedere al regime forfettario per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e società a responsabilità limitata e per i soggetti che operano prevalentemente a favore di ex datori di lavoro nel biennio precedente.

Viene inoltre introdotta una causa di esclusione in base alla quale sono esclusi dal regime coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilato (ad es. pensione) eccedenti euro 30.000.

La fatturazione elettronica continua a non essere obbligatoria per i contribuenti in regime forfettario. Tuttavia, i soggetti che nel corso dell'anno solare emettono fatture attive esclusivamente in formato elettronico beneficiano della riduzione di un anno del termine quinquennale di accertamento.

Inoltre, dal 2020 il reddito prodotto in regime forfettario concorre nell'ammontare del reddito complessivo ai fini della spettanza o per la determinazione delle deduzioni e delle detrazioni.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZEBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

In merito all'entrata in vigore della suddetta disposizione si precisa che sono attesi chiarimenti da parte del Ministero (è possibile che venga prorogata al 2021).

Estromissione dell'immobile dall'imprenditore individuale

È riproposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione è riconosciuta per gli immobili strumentali per natura posseduti al 31 ottobre 2019 e riguarda le estromissioni realizzate dal 1° gennaio al 31 maggio 2020.

L'imposta sostitutiva dell'8% deve essere calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto e deve essere versata per il 60% entro il 30.11.2020 e per la restante parte entro il 30.06.2021.

Imposta sostitutiva sulla plusvalenza da cessione degli immobili

La Legge di bilancio 2020 ha previsto l'incremento dal 20% al 26% dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di immobili.

Al riguardo si ricorda che in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni e di terreni edificabili, ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata, è prevista la facoltà di optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva in luogo della tassazione ordinaria.

Detrazione per riqualificazione energetica

È confermata la proroga al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007, per poter fruire della detrazione del 65% e del 50%.

Dal 1° gennaio 2020 non è più possibile richiedere lo sconto in fattura in luogo della fruizione della relativa detrazione³.

³ Tale divieto vale anche per il c.d. "sisma bonus".

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Detrazione per recupero edilizio

È confermata la proroga al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull'importo massimo di euro 96.000.

Sport bonus

È confermata la proroga al 31.12.2020 del credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione/restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture.

L'agevolazione si sostanzia in un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro da ripartire in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto alle persone fisiche nel limite del 20% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10% dei ricavi annui.

Bonus verde

È confermata la proroga della detrazione Irpef del 36% su una spesa massima di euro 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo relativamente agli interventi di:

- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e giardini pensili.

Detrazione bonus mobili

È confermata anche per il 2020 la detrazione Irpef del 50% sull'importo massimo di euro 10.000 per i soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (oppure A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall'1.1.2019.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Bonus facciate

La Finanziaria 2020 ha introdotto una nuova detrazione pari al 90% delle spese sostenute nel 2020⁴ per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi, fregi, ornamenti finalizzati al recupero e/o al restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM 1444/68.

La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Bonus asilo nido

Con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2016 è confermato il contributo alle famiglie che sostengono il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati ovvero per l'introduzione di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Tale contributo si sostanzia in un bonus di euro 1.500 a base annua parametrato a 11 mensilità ed è incrementato di euro 1.500 per i nuclei familiari con ISEE pari o inferiore ad euro 25.000 o di euro 1.000 per i nuclei familiari il cui ISEE è compreso tra 25.001 e 40.000 euro.

Bonus bebè

La legge di Bilancio 2020 ha esteso il bonus bebè a ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

L'assegno di natalità viene riconosciuto solo per la durata di un anno (viene corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero fino al termine del primo anno dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione).

Dal 2020 il bonus spetta a tutte le famiglie, ma è parametrato sulla base del valore dell'ISEE come segue⁵.

ISEE	Bonus Bebè (€)
Pari o inferiore ad euro 7.000 annui	1.920
Da euro 7.001 a euro 40.000 annui	1.440
Da euro 40.001 annui	960

⁴ Non è previsto alcun limite di spesa.

⁵ Gli importi inseriti in tabella vengono aumentati del 20% in caso di figlio successivo al primo nato o adottato nel 2020.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Spese veterinarie

Con riferimento alle spese veterinarie, è previsto l'aumento dell'importo massimo detraibile da euro 387,34 ad euro 500⁶.

Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito

Dal 2020 le detrazioni Irpef spettanti ai sensi dell'art. 15 del TUIR vengono riparametrate in funzione del reddito complessivo come segue:

- per l'intero importo qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro 120.000;
- per la parte corrispondente al rapporto tra euro 240.000, diminuito del reddito complessivo ed euro 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore ad euro 120.000.

Si ricorda che il reddito complessivo, determinato ai sensi dell'art. 8 del Tuir, è assunto al netto del reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10 co. 3 del Tuir.

In ogni caso la detrazione spetta per l'intero importo per le seguenti spese:

- spese sanitarie;
- interessi passivi e altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari;
- interessi passivi connessi a mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale.

Ad esempio, se una persona fisica, con reddito complessivo di 160.000 euro, abbia effettuato erogazioni liberali a favore di istituti scolastici detraibili ex art. 15 del TUIR per 50.000 euro. La detrazione IRPEF del 19% spetta su 33.333 euro determinati secondo la formula: $50.000 \times [(240.000 - 160.000) / 120.000]$.

Obbligo di tracciabilità delle detrazioni

La detrazione Irpef del 19% relativa agli oneri elencati all'art. 15 del Tuir è riconosciuta a condizione che il pagamento sia eseguito mediante bonifici bancari, versamenti postali o altri mezzi di pagamento tracciabili quali carte di credito, di debito o prepagate.

⁶ Non viene modificata la franchigia che rimane pari ad euro 129,11.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale – per tali spese rimane possibile beneficiare della detrazione anche se i pagamenti vengono fatti in contanti.

Compensazione dei crediti tributari

Le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF/IRES/IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni vengono allineate a quanto attualmente previsto ai fini IVA.

In particolare, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel modello F24 del credito IVA annuale/trimestrale e del credito Irpef / Ires / Irap e imposte sostitutive per importi superiori ad euro 5.000 annui, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale/istanza da cui emerge il credito.

In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF/IRES/IRAP 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione non più dall'1.1.2020, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione.

Periodicità di invio dell'esterometro

Dal 2020 la trasmissione dell'esterometro deve essere effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento e non più entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione/ricezione della fattura.

Utilizzo denaro contante

La soglia per i trasferimenti di denaro contante è rideterminata come segue:

- euro 2.000 a decorrere dall'1.7.2020 e fino al 31.12.2021;
- euro 1.000 a decorrere dall'1.1.2022.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Credito d'imposta connesso alle commissioni su pagamenti elettronici

È istituito un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito, debito o prepagate a favore degli esercenti attività d'impresa/lavoratori autonomi.

Tale credito è riconosciuto a condizione che i ricavi/compensi relativi all'anno precedente non siano superiori ad euro 400.000.

Il credito d'imposta:

- spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali a decorrere dall'01.07.2020;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell'utilizzo;
- non è tassato ai fini Irpef / Ires / Irap.

L'agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli "aiuti de minimis" previsti dal Regolamento UE n. 1407/2013.

Gli operatori che mettono a disposizione sistemi di pagamento elettronici devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito con modalità e contenuti che verranno emanati con un provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Il nuovo art. 17-bis, D.lgs. n. 241/97 in vigore dall'01.01.2020 modifica la disciplina relativa a ritenute e compensazione negli appalti e subappalti.

Per ogni approfondimento si rimanda alla Circolare 2/2020.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Federico Bottrighi

Luca Montali